

STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia, una Associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale denominata "Fare con Passione & Competenza Associazione di Promozione Sociale", in breve "Fare con Passione & Competenza A.P.S."

(di seguito anche "Associazione").

Fino alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al d.lgs. n. 117/2017 la denominazione sociale sarà:

"Fare con Passione & Competenza".

Articolo 2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale in Concorezzo, via Santa Marta, n. 4.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Spetta, invece, ai Soci decidere il trasferimento della sede legale in altra città che dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci di modifica dello statuto.

Articolo 3

(Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 4

(Scopo ed oggetto sociale)

L'Associazione si costituisce senza fini di lucro per scopi culturali, artistici e ricreativi di interesse sociale e con finalità educative e di formazione professionale per il benessere ed il miglioramento della comunità, l'innovazione ed il supporto civico, .

In particolare, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito oppure a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si propone finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- a) promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato;
- b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela;
- e) promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea generale dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Articolo 5

(Volontari e lavoratori di altra natura)

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Articolo 6

(Patrimonio ed entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Articolo 7

(Associati)

Il numero degli Associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, indipendentemente dalla propria nazionalità, identità sessuale, appartenenza etnica, politica e religiosa. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci

viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Gli Associati si dividono in:

- a) Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono i firmatari del presente atto;
- b) Individuali: sono le persone fisiche che richiedono di essere ammesse all'Associazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Articolo 8

(Ammissione degli Associati)

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed il Regolamenti Interni.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata

nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere al Presidente dell'Associazione che sull'istanza si pronunci l'Assemblea generale dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci che abbiano meno di anni 18 (diciotto) possono formulare la domanda di ammissione, ex lege, mediante i loro rappresentanti legali.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso e quanto disposto dal presente Statuto in materia di esclusione degli Associati dall'Associazione.

Articolo 9

(Obblighi e diritti degli Associati)

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi obblighi e diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) partecipare alle attività associative;
- c) di mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione;
- d) di versare, alle scadenze stabilite, le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare alle attività associative;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle materie all'ordine del giorno;

c) discutere ed approvare i bilanci o gli altri documenti equipollenti indicati dalla normativa;

d) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

Hanno diritto di voto in assemblea gli Associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale. I soci che abbiano meno di anni 18 (diciotto) possono esercitare i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ex lege mediante i loro rappresentanti legali.

Articolo 10

(Recesso ed esclusione degli Associati dall'Associazione)

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per scioglimento dell'Associazione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione tramite raccomandata o posta elettronica almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

- a) per mancato versamento della quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) per una grave violazione dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e dei principi e valori fondativi dell'Associazione;
- c) per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli associati.

Il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea generale dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 11

(Organi dell'Associazione)

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di Controllo e Revisione legale dei conti, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 12

(Assemblea generale degli Associati)

L'Assemblea generale degli Associati (nel seguito anche "Assemblea generale") può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata scritta da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative. L'assemblea dovrà inoltre essere convocata quando ne facciano

richiesta scritta, anche a mezzo posta elettronica, al Presidente almeno 4 (quattro) soci Fondatori.

L'Assemblea generale deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

L'Assemblea generale degli Associati viene convocata mediante "Avviso di convocazione" inviata tramite posta elettronica al recapito risultante dal libro degli associati, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve prevedere orario e luogo in cui si svolgerà l'Assemblea generale e l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.

Le riunioni dell'Assemblea generale si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nell'Assemblea generale ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano oppure adottando opportuni strumenti di voto digitale scelti dal Consiglio Direttivo.

I verbali delle Assemblee generali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti gli Associati che ne facciano richiesta, o possono essere resi disponibili digitalmente con modalità scelte dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

In libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea generale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

(Assemblea ordinaria degli Associati)

L'Assemblea ordinaria degli Associati (nel seguito anche solo "Assemblea ordinaria") delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati oppure, nel caso di voto elettronico, a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, li nomina e li revoca;
- c) nomina e revoca l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d) delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva gli eventuali Regolamenti Interni, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo;
- g) approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

Articolo 14

(Assemblea straordinaria degli Associati)

L'Assemblea straordinaria degli Associati (nel seguito anche solo "Assemblea straordinaria") ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- b) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Per le altre materie di competenza, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati oppure, nel caso di voto elettronico, a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Consiglio Direttivo è composto da sette (7) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante o lettera o posta elettronica, al recapito risultante dal libro degli associati, da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea generale, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, o altro documento equipollente previsto dalla normativa;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei Regolamenti Interni;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- m) redigere, eventualmente, i Regolamenti Interni;
- n) nominare tra i propri componenti il Vicepresidente ed il Tesoriere e Segretario;
- o) conferire e revocare procure;
- p) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le decisioni del Consiglio di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero mediante audio e/o video conferenza. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

Articolo 16

(Presidente e Vicepresidente)

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente:

- a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;

Il Presidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17

(Decadenza del consiglio direttivo e del Presidente)

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 18

(Segretario e Tesoriere)

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Il Tesoriere, nominato ai sensi del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e

finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 19

(Esercizio sociale e bilancio)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a Euro 220.000 (Euro Duecentoventimila/00);

b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad Euro 1.000.000 (Euro Unmilione/00), essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad Euro 100.000 (Euro Centomila/00), essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 20

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Articolo 21

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che deve contenere le generalità di ogni associato unitamente al proprio recapito di posta elettronica e/o cartacea;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23

(Scioglimento)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere dell'ufficio RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla fondazione Italia Sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 24

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni formali previste dal presente Statuto devono essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati, salvo diversa disposizione prevista dallo statuto.

I soci sono tenuti a mantenere aggiornato il proprio recapito di posta elettronica, e in caso di impossibilità tecnica, le comunicazioni possono essere effettuate tramite altri mezzi idonei, come la posta raccomandata o la consegna a mano.

Articolo 25

(Foro competente)

Per le controversie che dovessero insorgere fra gli Associati e l'Associazione o i suoi organi derivanti dal presente accordo o, comunque collegate, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione sarà esclusivamente competente il Foro di Monza con espressa rinuncia reciprocamente accettata ad ogni altro Foro; le parti dovranno, però, obbligatoriamente e preventivamente esperire il tentativo di mediazione o previsto dal servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Monza, conformemente al relativo Regolamenti Interni, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. La sede della mediazione sarà in Monza presso la sede della Camera Arbitrale di Monza.

Articolo 26

(Disposizioni generali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Concorezzo, 16 settembre 2024